



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA	Seal	Orig.	Rep. A
2191/14	4162	3392	
OGGETTO R.D.			
ROMANA			
DATA DEPOSITO-MINUTA			

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - 3a SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dr. **Martino Daniele**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281-sexies c.p.c..

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] - rappresentato e difeso dall'avv.to **Vecchi Vittorio** ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a **Bologna** in via **Monari n° 5**;

contro

Alleanza Toro ass.ni s.p.a. - rappresentata e difesa dall'avv.to **[REDACTED]**
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a **[REDACTED]**

e contro

[REDACTED]

e con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di

GENERTEL s.p.a. - rappresentata e difesa dall'avv.to **[REDACTED]** ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a **[REDACTED]**

udita la discussione orale e ritirata in camera di consiglio, pubblicata mediante
deposito in cancelleria, nella causa civile iscritta al n° **14758/2011 R.G.**;

concise esposizione dei fatti e motivi della decisione:

con atto di citazione ritualmente notificato il sig. **[REDACTED]** conveniva in
giudizio la compagnia **Alleanza Toro ass.ni s.p.a.** e le sig.re **[REDACTED]**
[REDACTED], rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo, per sentirli
condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del
sinistro avvenuto a **Bologna** il **2 aprile 2007** verso le **17.10**.

L'odierno attore percorreva, alla guida del proprio motoveicolo **Yamaha** tg.
CF34514, la via **Emilia** quando, giunto all'intersezione con viale **Lenin** e la via **Po**,

Martino Daniele

veniva urtato dalla vettura **FIAT PUNTO** tg. **CD082NS** di proprietà della sig.ra [redacted] condotta dalla sig.ra [redacted] la quale, provenendo da **viale Lenin**, svoltava a sinistra sulla **via Emilia** senza concedere la precedenza al motociclo attoreo, il quale percorreva la **via Emilia** in direzione **San Lazzaro di Savena**, andandogli a tagliare la strada.

A seguito del sinistro il sig. [redacted] riportava dei danni fisici nonché il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche che aveva dovuto sopportare. Le lesioni erano state quantificate, dal consulente in medici-legale cui si erano rivolti, in un danno biologico permanente del **=11-12%=** ed in un biologico temporaneo di **=80=** giorni di cui **=20=** al **=75%=**, **=30=** al **=50%=** e altri **=30=** al **=25%=**.

Riferiva l'attore che nella fase stragiudiziale la propria compagnia di assicurazione, **GENERTEL s.p.a.**, aveva versato la somma di **€ =8.470,00=** che, ritenendola insoddisfacente, veniva trattenuta quale acconto sulla maggiore.

Si costituiva in giudizio **ALLEANZA TORO s.p.a.** la quale non sollevava alcuna contestazione circa l'an del sinistro, e quindi sulla esclusiva responsabilità della conducente del veicolo della propria assicurata, mentre contestava la domanda attorea circa il *quantum* ritenendo che la somma versata, nella fase stragiudiziale, dall'assicurazione del motociclo attoreo dovesse ritenersi congrua. Rimanevano invece contumaci le convenute [redacted].

Spiegava intervento volontario in giudizio **GENERTEL s.p.a.** in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza conferito da **ALLEANZA TORO Ass.ni s.p.a.** in adesione alla convenzione **CARD** contestando le pretese risarcitorie la quale riferiva che *ante-causam* aveva versato la somma di **€ =8.740,00=** ad integrale ristoro di tutti dei danni. Contestava le pretese attore e chiedeva il rigetto della domanda attorea con condanna delle spese di causa.

La causa veniva istruita attraverso la produzione di documenti ed una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.

All'udienza del **26 settembre 2014** si procedeva alla discussione **ex art. 281-sexies c.p.c.**

La domanda di parte attrice è procedibile ai sensi dell'art. 145 Cod. Ass. Priv. essendo stato adempiuto l'onere della preventiva richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice **TORO ass.ni s.p.a.** (cfr., quale doc. 5 fasc. att., la lettera raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta regolarmente alla compagnia assicuratrice).

Geniale Partito

Detto questo, preliminarmente ad ogni altra questione si deve decidere sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio di **GENERTEL s.p.a.**

Come già riportato in premessa l'interveniente ha agito quale compagnia assicuratrice del mezzo (motociclo Yamaha tg. **CF34514**) condotto e di proprietà del sig. ██████████ e quale **Compagnia gestionaria del contenzioso in applicazione della Convenzione Card tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto**, per contestare gli assunti e le pretese azionate dall'odierno attore.

L'art. 149 cod. ass. pri. (da adesso per semplicità CAP) ha introdotto la cd. procedura di risarcimento diretto con cui si prevede che "in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria...i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". Il comma 2 dell'art. 149 CAP prevede che tale procedura si applica "al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139" (micro-permanenti) mentre il comma 6 prevedeva che "in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto...il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione".

Tale sistema prevedeva pertanto, sino all'intervento della Corte Costituzionale, che il danneggiato, che nel caso di danni micro-permanenti potesse citare in giudizio la propria assicurazione.

Con la sentenza n° 180 del 19 giugno 2009 la Corte Costituzionale pur non ritenendo incostituzionale la norma ne ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a differenza del suo tenore letterale, apre ad una scelta alternativa per il danneggiato tra l'azione diretta verso il proprio assicuratore e quella contro l'assicurazione del danneggiante.

Il particolare il Giudice delle leggi ha sottolineato come "il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (si veda anche Corte Cost. ord. n° 441/2008).

Davide Martini

Aggiunge la Corte che **"il predetto Codice, nel quadro di un complessivo riassetto della materia – il termine è impiegato dal legislatore delegante, che proprio con l'art. 1 della legge n. 229 del 2003 modifica i principi ispiratori della delegazione legislativa di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire organicità e completezza della materia oggetto del riordino – introduce un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del danneggiato e, in prospettiva, come lo stesso giudice a quo riconosce, si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur nell'approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (Corte Cost. sentenze n° 98/2008, n° 170/2007 e n° 340/2007)".** Da ciò consegue che **"nella misura in cui l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non è riconoscibile un vizio nel procedimento di formazione legislativa"**.

Aggiunge la Corte che **"il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata"**.

Infine, la Corte rileva che **"a favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depono, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della "tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio". In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela"**.

Giuseppe Florbino

In seguito alla presente sentenza viene quindi chiarito che il sistema dell'indennizzo diretto mira a fornire l'assicurato-consumatore di uno strumento aggiuntivo rispetto a quello ordinario dando allo stesso il diritto potestativo di scegliere tra l'esercizio dell'azione diretta e quella ordinaria di cui all'art. 148 CAP.

La scelta interpretativa data dalla Corte Costituzionale se da un lato esplicita chiaramente l'alternatività delle azioni non precisa, apparentemente, se una volta che il danneggiato ha scelto l'azione ordinaria sia ammissibile l'intervento in giudizio della compagnia che assicura il veicolo del danneggiato.

Vi sono però elementi interpretativi e normativi per far ritenere che, una volta che l'assicurato ha deciso per l'azione ordinaria, non possa ammettersi un intervento della propria assicurazione.

Il primo elemento è costituito dalla finalità della legge delega che è quello di fornire un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori, in quanto contraenti deboli, e non quello di soddisfare un eventuale interesse di fatto dell'assicurazione del veicolo del danneggiato. L'eventuale intervento in giudizio rischierebbe di favorire solo apparentemente l'assicurato in quanto si radicherebbe un giudizio che, lungi da agevolare i tempi per il recupero del proprio credito lo renderebbe molto più lungo e complesso.

Tra i vari problemi che potrebbero sorgere sotto il profilo processuale vi è sicuramente l'anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile proponesse a sua volta una domanda risarcitoria nei confronti dell'attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa della originaria convenuta quale "gestionaria" rispetto a detta domanda e, dunque, con la presenza in causa di entrambe le Assicurazioni sia in proprio nel loro reciproco interesse e a parti invertite con la conseguenza che si verrebbe ad avere un conflitto d'interesse evidente ed inammissibile (Trib. di Bologna, sez. III, dr.ssa Drudi, sent. 16 aprile 2014).

È inoltre evidente che, sotto il profilo sostanziale, si avrebbe una palese violazione dell'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale all'art. 149 CAP in quanto il diritto potestativo del danneggiato di scegliere il tipo di giudizio cui fare ricorso e, di conseguenza, il legittimo contraddittore, sarebbe vanificato dall'eventuale intervento in giudizio della propria assicurazione (Trib. di Bologna, sez. III, dr.ssa Drudi, sent. 16/04/2014; Trib. di Torino sent. n° 4618/2013 e sent. n° 389/2013). Rimane quindi preclusa la possibilità che al danneggiato "possa essere assegnato, secondo l'inquadramento dato, un debitore diverso e/o

Daniela Martini

ulteriore rispetto a quello scelto" (Trib. di Bologna, sez. III, dr.ssa Drudi 16/04/2014).

Non vi è neppure alcun appiglio normativo tale da legittimare l'intervento in giudizio della società assicuratrice del danneggiato.

Un altro argomento di esclusione è dato dal fatto che il legislatore quando ha voluto prevedere l'intervento lo ha detto esplicitamente: il **comma 6 dell'art. 149** autorizza l'intervento in giudizio della compagnia del veicolo responsabile del sinistro in caso di azione diretta. Se la possibilità d'intervento della compagnia assicurativa del veicolo del danneggiato fosse generale la suddetta specifica previsione sarebbe risultata del tutto inutile.

Un ulteriore motivo del tutto dirimente circa l'inammissibilità dell'intervento è l'inoperatività nel caso di specie degli accordi **CARD**. Tali accordi sono stati raggiunti per dare attuazione all'**art. 150 CAP** e **art. 13 D.P.R. 254/2006**. La convenzione "ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto..." (art. 1.1 convenzione

CARD

<http://www.ania.it/export/sites/default/it/publicazioni/normativa-e-manuali-ania/CARD/ofa8213c-7526-11e2-a262-f3c446ddb06>

CARD 2013.pdf). Nel caso di specie non si è di fronte ad un giudizio per indennizzo diretto ma ad un giudizio ordinario onde per cui viene meno qualunque effetto normativo dell'accordo **CARD** e non è opponibile ai terzi (Trib. di Torino sent. n° 4618/2013; sent. n° 389/2013); altrettanto esplicito è l'**art. 20** della Convenzione **CARD (Gestione del sinistro)** al punto 1: "la gestione del sinistro (n.d.r.: tra cui anche il contenzioso giudiziale), secondo le disposizioni e i limiti dell'**art. 149 CAP**, compete all'assicuratore del veicolo danneggiato...".

Conseguentemente, venendo meno l'applicabilità degli accordi **CARD** in caso di azione ordinaria, non sussiste alcun interesse ai sensi degli **artt. 100 e 105 c.p.c.** non risultando invero giuridicamente configurabile un interesse dell'assicuratore del danneggiato alla soccombenza del proprio assicurato rispetto al responsabile civile convenuto in giudizio (Trib. di Torino sent. n° 4618/2013; sent. n° 389/2013; Trib. di Prato sent. n° 774/2013).

Se nella fase stragiudiziale la gestione del contenzioso può essere portata avanti dall'assicurazione del veicolo del danneggiato, nella fase giudiziale, alla luce del "nuovo" **art. 149 CAP** come reinterpretato della Corte Costituzionale, ciò non è più

Luca Martino

possibile nel momento in cui il danneggiato decide d'instaurare una causa nei confronti del responsabile civile.

Per lo stesso motivo il mandato di **GENERTEL s.p.a.** (doc. 1 del fascicolo di parte intervenuta) non è idoneo a legittimarne la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 81 c.p.c., in quanto non integra il potere rappresentativo legittimante ex art. 77 c.p.c. (Trib. di Bologna, sez. III, dr.ssa Drudi, sent. 16/04/2014).

Ne tale legittimazione a stare in giudizio è riconducibile ad un inquadramento del rapporto fra le due compagnie nell'ambito della delegazione cumulativa non liberatoria ex art. 1268 c.c. come ritenuto da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano sent. n° 13052/2011). Come condivisibilmente affermato da altra giurisprudenza di merito non ci si può trovare di fronte ad una ipotesi di delegazione per il semplice motivo che gli accordi interni tra le compagnie, cui il creditore è estraneo, non hanno ad oggetto l'assunzione del debito altrui, con il subentro nella medesima posizione del debitore originario (Trib. di Torino sent. n° 4618/2013; sent. n° 389/2013).

In ogni caso, non si può che ribadire come ogni meccanismo giuridico che porti ad eludere di fatto l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale dell'art. 149 CAP (come ad esempio il rilascio di una procura da parte della società assicurativa del responsabile civile) non può che essere oggetto di censura in quanto contraria alla norma, come interpretata dal Giudice delle leggi.

Neppure ha rilevanza il fatto che nella fase stragiudiziale il sinistro sia stato trattato dalla propria assicurazione in quanto tale procedura è prevista, a differenza di quanto previsto per la fase giudiziale dove la norma dice letteralmente "può proporre" (art. 149 co. 6 CAP), dall'art. 149 co. 1 CAP.

Per tali motivi, questo giudicante, in linea con l'orientamento assunto dalla III sez. civ. del Tribunale di Bologna, non può che dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di **GENERTEL s.p.a.** con l'ovvia conseguente decadenza da tutte le eccezioni formulate.

Venendo al merito non essendovi contestazione sull'an, neppure da parte dell'interveniente, le parti convenute devono essere condannate a risarcire integralmente i danni causati alla parte attrice.

Per quanto riguarda la valutazione delle lesioni riportate si fanno proprie le conclusioni della c.t.u. medico-legale.

Giulio Barbino

Il c.t.u. ha riscontrato che a causa del sinistro il sig. [redacted] "ha *politraumatismo caratterizzato da: trauma cranico non commotivo, trauma distorsivo cervico-dorso-lombare, trauma contusivo distorsivo a carico della spalla e del polso destro, trauma contusivo escoriativo del ginocchio e della tibio-tarsica sinistra. Tali lesioni oggi... sono da ritenersi sostanzialmente stabilizzate*" (pag. 6 c.t.u. dr. D'Errico).

Tali danni hanno portato una **inabilità temporanea parziale al =75%= di =20= giorni, una inabilità temporanea parziale al =50%= di =25= giorni, una inabilità temporanea parziale al =25%= di =20= giorni ed un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura del =8-9%=.**

Con riferimento a quest'ultima voce, è dovuto il risarcimento del c.d. danno biologico nella concezione pluridimensionale fatta propria dalle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) e secondo le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all'attualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 06/06/2013 pubblicato sulla G.U. n° 138 del 14/06/2013); pertanto, tenuto conto che non risultano allegare e provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico relazionale, una invalidità del =8,5%= in un soggetto di anni =48= al momento del fatto comporterà una liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente di € =12.087,88=, valutato all'attualità.

Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento di un danno biologico (che a differenza delle Tabelle di Milano non è già ricompreso), la cui autonomia è stata riconosciuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sent. n° 479/2009, sent. n° 13530/2009, sent. n° 5770/2010, sent. n° 18641/2011) a conferma della lettura in tal senso delle Sezioni Unite n° 26972/2008 già recepita dalle tabelle 2013 del Tribunale di Bologna (consultabili nel sito www.ordineavvocatibologna.net); tale danno morale viene così liquidato in una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad =33%=, trattandosi di micropermanente di alta entità e non risultando provata una particolare sofferenza soggettiva, sempre come previsto dalle tabelle 2014, in cui anche si evidenzia come la limitazione alla misura non superiore ad un quinto di cui all'art. 139 co. 3 Cod. Ass. Priv. va riferita unicamente alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale, proprio in considerazione della riconosciuta autonomia; tale lettura risulta avvallata dalla recente Cass. Civ. ord. n° 19816/10, laddove evidenzia (in motivazione) che l'art. 5 della Legge 57/2001 (poi trasfuso nel citato art. 139 co. 1 e 2) si limita a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico, ma non esclude la risarcibilità delle sofferenze

Giuseppe Martino

morali, come invece ritenuto dal giudice della sentenza impugnata; ne consegue che la personalizzazione prevista dal medesimo art. 139 co. 3 debba essere riferita unicamente al danno biologico in senso stretto, in particolare con riferimento agli specifici aspetti dinamico-relazionali del caso concreto. Pertanto, la sofferenza soggettiva di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito, viene liquidata in € 4.029,29.

Infine, a titolo di danno non patrimoniale deve essere liquidato il danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, adottando la quantificazione giornaliera di cui al citato Decreto (€ =46,43=); anche tale quantificazione deve essere implementata fino a € =61,75= per il riconoscimento della sofferenza morale tramite l'aumento del =33%=, come previsto dalle tabelle 2014 della Terza Sezione Civile del Tribunale di Bologna, non risultando allegare e provare circostanze particolari; pertanto nel caso in esame il complessivo ammontare di tale danno risulta pari a € 1.508,98, sempre con valutazione all'attualità.

Inoltre il danno consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese (doc. 9 e 10 fasc. di parte attrice) ritenute congrue dal c.t.u., va liquidato nel complessivo ammontare di € =671,98=.

Dagli importi dovuti va detratto l'acconto di € =8.740,00= corrisposto dalla **GENERTEL s.p.a.** in data 16 gennaio 2009 (doc. 2 fasc. GENERTEL).

Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. civ. sent. n° 8104/2013) "In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento".

Devalutando dunque gli importi riconosciuti per il danno non patrimoniale e per il pregiudizio patrimoniale subito sino ad oggi, pari ad € =18.298,13= (12.087,88+=4.029,29+=1.508,98+=671,98=), si ottiene l'importo di € =16.022,88= (nel periodo dal settembre 2014 all'aprile 2007 l'indice di devalutazione è minore di 1, precisamente pari a =0,876=, con conseguente decremento della somma), mentre l'acconto devalutato ammonta ad € =8.339,69= (nel periodo dal luglio 2008 all'aprile 2007 l'indice di devalutazione è minore di 1, precisamente pari a =0,954=, con conseguente incremento della somma). Il residuo dovuto sarà dunque pari ad € 9.958,44.

Giulio Martini

Calcolando su detta somma la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata (onde tener conto del danno da ritardo nella soddisfazione del danno - Cass. civ. sent. n° 1712/1995) si arriva ad un importo di € =13.108,27= sulla quale, dalla data della sentenza al saldo, spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitasi in debito di valuta.


Le spese seguono la soccombenza dei convenuti Alleanza Toro ass.ni s.p.a., [redacted] e si liquidano in dispositivo, ivi compresa la rifusione a parte attrice di quanto pagato al c.t.u.. In merito alla liquidazione delle spese legali si fa ricorso alle tabelle di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° 14758/2011 R.G., così provvede:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'intervento di GENERTEL s.p.a.;
- b) condanna a titolo risarcitorio la compagnia Alleanza Toro ass.ni s.p.a., [redacted], in solido fra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € =13.108,27=, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (26 settembre 2014) al saldo;
- c) condanna la compagnia Alleanza Toro ass.ni s.p.a., [redacted], in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € =2.549,90=, di cui € =299,90= per spese ed € =2.250,00= per onorari oltre accessori di legge se e nella misura dovuta;
- d) condanna la compagnia [redacted] in solido fra loro, alla restituzione di quanto anticipato al c.t.u., pari ad € =500,00= oltre accessori di legge.

Bologna, 26 settembre 2014



Il Giudice
Dott. Martino Daniele

Martino Daniele